

PROTOCOLLO D'INTESA IN MERITO AL REGIME DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DEI GENITORI

- 1) Il presente protocollo ha lo scopo di fare chiarezza in merito alla disciplina delle spese straordinarie da corrispondere ai figli al di fuori della misura del mantenimento ordinario ed evitare così ogni forma di conflitto derivante da incertezze in merito alla esatta individuazione di esse.
- 2) L'individuazione delle spese straordinarie avviene conformemente ai principi giuridici, alla costante interpretazione giurisprudenziale e alle indicazioni dettate dal Consiglio Nazionale Forense con le linee guida del 14/07/2017, inoltrato ai Consigli degli Ordini territoriali in data 29/11/2017.
- 3) Il presente protocollo riguarda l'individuazione delle spese che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli e, dall'altro, la determinazione delle spese straordinarie o c.d.extra assegno in ragione dell'entità e delle modalità del contributo di ciascun genitore al loro esborso
- 4) Le spese straordinarie costituiscono un modo di contribuire al mantenimento dei figli, con la conseguenza che i genitori sono tenuti ad adempiere tale obbligazione in base al principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter C.C. [e sono distinte in "straordinarie" e c.d. "extra assegno: genera confusione]

Il mantenimento ordinario comprende : ”; le prime che sono comprese nell'assegno di mantenimento, sono individuate nelle spese di: vitto, abbigliamento, contributo per le spese di abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricariche cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter (se già esistenti nell'organizzazione familiare), prescuola, doposcuola (se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile), trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura di animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio.

- 5) Sono qualificate **spese straordinarie** quelle che, per definizione, sono imprevedibili nell'“an” e non determinabili nel “quantum” perché afferiscono ad esigenze episodiche e saltuarie

e, anche, tutti quegli eventi imprevedibili o eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli.

6) Sono qualificate, altresì, straordinarie quelle spese che in quanto occasionali e dal costo non liquidabile in anticipo, sono molto spesso di importo rilevante in rapporto alla consistenza degli assegni forfettari che non le comprendono, o del *menage familiare* in caso di mantenimento diretto.

7) Le spese straordinarie si distinguono in “obbligatorie” e “da concertare”. In particolare, nel caso in cui le stesse siano conseguenza di scelte *già concordate tra i genitori*, ovvero assumono un carattere di urgenza tale da non consentire la previa concertazione, esse possono essere sostenute dal genitore collocatario ed essere rimborsate nella misura del 50% previa esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Viceversa, ove le spese non siano conseguenza di un accordo già intervenuto tra i genitori, o riguardano decisioni differibili, esse necessitano del previo accordo tra i genitori.

8) La regolamentazione delle spese straordinarie individuata dal presente protocollo si applica a tutte le ipotesi in cui la stessa venga in rilievo sia in sede contenziosa (comprese cause di nullità, annullamento matrimonio e sullo status figlio) che consensuale (separazione consensuale, divorzio congiunto, modifica delle condizioni di separazione ad istanza congiunta, regolamentazione della misura del mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio et similia) sul presupposto della sussistenza di un affidato congiunto tra i genitori e sempre che gli stessi, consensualmente, non dispongano un diverso regime di esse.

9) Nei casi di *affido super esclusivo*, il genitore affidatario potrà affrontare le spese straordinarie come elencate nel presente protocollo senza il previo consenso dell'altro genitore, richiedendone il rimborso nei termini e con le modalità previste. Fatto salvo, naturalmente, in caso di dissenso genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e la conseguente valutazione della rispondenza della spesa all'interesse del minore, rapportandola altresì alle condizioni economiche dei genitori.

10) in nessun caso *l'aumento delle esigenze economiche della prole* - legato notoriamente alla crescita senza necessità di prove – può ritenersi coperto ed assorbito integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ult. sez. 1 Ord. n. 13664 del 29/04/2022)

Tanto premesso

Il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, in persona del dott. Antonio Di Matteo

E

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, nella persona dell'avv. Francesco De Luca,

al fine di fornire uno strumento ispirato ai principi di trasparenza, uniformità, rapidità e di deflazione del contenzioso

Convengono

che, fatti salvi diversi accordi intervenuti tra le parti e corrispondenti agli interessi dei figli minori, maggiorenni non economicamente autonomi ovvero diversamente abili, nei procedimenti relativi alla famiglia, **le spese straordinarie** che esulano dall'assegno di mantenimento, verranno disciplinate come segue:

SPESE MEDICHE O PER LA SALUTE

a) Non richiedono il preventivo accordo:

- I) Visite specialistiche prescritte dal pediatra / medico curante;
- II) Spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
- III) Trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal pediatra / medico curante;
- IV) Tickets sanitari;
- V) Spese sanitarie urgenti;
- VI) Acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
- VII) Spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
- VIII) Spese ortodontiche, oculistiche

b) Richiedono il preventivo accordo:

- I) Cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche non effettuate tramite SSN;
- II) Spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, logopedia e simili
- III) Acquisto di farmaci particolari che non debbano essere assunti con il carattere di urgenza.

SPESE PER L'ISTRUZIONE

a) Non richiedono il preventivo accordo:

- I) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- II) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- III) Gite scolastiche senza pernottamento;
- IV) Trasporto pubblico.

b) Richiedono il preventivo accordo:

- I) Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- II) Corsi di specializzazione e master post universitari;
- III) Gite scolastiche con pernottamento organizzate dalla scuola, prescuola e doposcuola;
- IV) Corsi di recupero, lezioni private scuole formative e frequentazione conservatorio;
- V) Rette e alloggio presso la sede universitaria, over fuori sede di università pubbliche e private;
- VI) Spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, nonché viaggi studio e d'istruzione per motivi di studio e corsi di apprendimento delle lingue straniere;

c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:

- I) Tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola.

SPESE PER LA CUSTODIA DI FIGLI MINORENNI O DIVERSAMENTE ABILI

a) Non richiedono il preventivo accordo:

- I) Spese di baby sitter dovute solo se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in caso di mancanza di parenti disponibili o altre alternative gratuite.
- II) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.

SPESE PER ATTIVITA' LUDICHE O RICREATIVE

a) Richiedono il preventivo accordo:

I) Attività sportive, ricreative e ludiche comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

II) Corsi di lingua straniera;

III) Viaggi e vacanze.

IV) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori suddette dovranno essere:

A) Documentate

B) Suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno;


C) Le spese straordinarie devono essere anticipate dal genitore presso il quale i minori sono collocati in prevalenza e il 50% dovrà essere rimborsato dall'altro genitore unitamente alla rata immediatamente successiva del contributo al mantenimento. La fatturazione delle spese sarà effettuata a mesi alterni o al 50% dai genitori, salvo discorsi accordi.

D) per quanto non espressamente previsto si applicherà analogicamente il presente protocollo

Si conviene sin d'ora che, il Tribunale di Vibo Valentia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, con cadenza almeno semestrale, verificheranno l'aderenza della presente convenzione alle mutate esigenze, provvedendo ad ogni necessaria modifica o integrazione che verrà apportata per iscritto previa consultazione.

Vibo Valentia, 15/6/2023

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia



Il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia

